Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 269

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1877.
**Istituzione in Cagli di un Regio istituto tecnico inferiore isolato, ed approvazione del relativo statuto.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituito in Cagli un Regio istituto tecnico inferiore isolato. Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cagli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1937 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 391, foglio 48.* — MANCINI.

**Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cagli.**

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Cagli è costituito dai corsi inferiori completi e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 94.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Cagli di L. 12.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Cagli i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto;

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Cagli;
c) di un rappresentante della provincia di Pesaro;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto o alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Consiglio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, modifi-

cato, con effetto dal 16 settembre 1936-XIV, dal R. decreto legge 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a)* i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b)* i figli dei dispersi in guerra;

*c)* i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d)* gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1844;

*e)* gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f)* i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

*g)* gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione o di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 16.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

**Tabella organica**
**del Regio Istituto tecnico inferiore isolato di Cagli.**

Numero dei corsi dell'istituto: Un corso inferiore completo

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°)
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

| PRESIDENZA materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classe nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| 1. Presidenza con l'obbligo d'insegnamento in una delle cattedre di ruolo | 1 | grado 7° | — | |
| CORSO INFERIORE | | | | |
| 2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista | 4 | ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. Matematica | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. Scienze naturali | — | — | 1 | |
| 5. Disegno | 1 | ruolo *B* dall'11° all'8° grado | — | Le classi del corso. |
| 6. Lingua straniera (francese) | 1 | Id. | — | 2a, 3a e 4a classe del corso. |
| 7. Stenografia | — | — | 1 | |
| 8. Religione | — | — | 1 | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
BOTTAI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1878.

**Completamento delle norme in materia di disciplina delle attività economiche nelle Colonie, contenute nel R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;
Riconosciuta l'opportunità di apportare modifiche e completamenti al predetto decreto Reale;
Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1233, sulla ripartizione in uffici del Ministero dell'Africa Italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il testo del R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie, è sostituito da quello annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI*
*Atti del Governo, registro 391, foglio 64.* — MANCINI.

---

**Nuovo testo del R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie.**

CAPO I.

*Consulte coloniali corporative.*

Art. 1.

Sono istituite presso il Ministero dell'Africa Italiana le seguenti Consulte coloniali corporative:
*a*) per l'agricoltura;
*b*) per l'industria;
*c*) per il commercio;
*d*) per le comunicazioni;
*e*) per il lavoro;
*f*) per il credito e l'assicurazione.

Art. 2.

Le Consulte per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio, per le comunicazioni, per il credito e l'assicurazione, ciascuna per le materie di propria competenza, dànno parere:
*a*) sui programmi e sui piani di avvaloramento dell'Africa Orientale Italiana presentati da enti o da privati al Ministero dell'Africa Italiana;
*b*) sulle domande di autorizzazione di competenza del Ministro per l'Africa Italiana, in materia di disciplina dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, delle comunicazioni, del credito e delle assicurazioni nell'Africa Orientale Italiana e in materia di disciplina delle industrie, delle comunicazioni, del credito e delle assicurazioni in Libia;
*c*) su tutte le questioni che in materia il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sottoporre al loro esame.

La Consulta per il lavoro dà parere:
*a*) sui contratti collettivi di lavoro e di impiego che il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sottoporre all'esame della Consulta stessa;
*b*) sulle provvidenze in materia di tutela del lavoro, di assistenza e di previdenza e su tutte le questioni di carattere sociale sulle quali il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sentirla;
*c*) sui provvedimenti di esecuzione previsti nell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, sui quali il Ministro per l'Africa Italiana ritenga di sentirla.

Art. 3.

Le Consulte sono così costituite:
*a*) Consulta per l'agricoltura:
1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2° il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6° il presidente dell'Opera nazionale combattenti;
7° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
8° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a*) per gli affari politici; *b*) per gli affari civili; *c*) per gli affari economici e finanziari; *d*) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;
9° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
10° il direttore generale dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
11° il direttore generale della bonifica integrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
12° il direttore generale dei piani della produzione agricola e del suo finanziamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
13° il comandante generale della Milizia nazionale forestale;
14° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

15° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
16° il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
17° un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
18° un rappresentante del Ministero delle finanze;
19° il direttore dell'Istituto agricolo coloniale italiano, organo di consulenza tecnica del Ministero dell'Africa Italiana;
20° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

*b*) Consulta per l'industria:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2° il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
7° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a*) per gli affari politici; *b*) per gli affari civili; *c*) per gli affari economici e finanziari; *d*) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;
8° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
9° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;
10° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
11° il direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;
12° il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
13° un ispettore superiore delle miniere del Ministero delle corporazioni;
14° un rappresentante del Ministero delle finanze;
15° il titolare della cattedra di mineralogia della Regia università di Roma;
16° il titolare della cattedra di chimica applicata della Regia università di Roma;
17° il direttore del Regio ufficio geologico;
18° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;
19° il presidente dell'Associazione fascista degli industriali della Libia;
20° il segretario dell'Associazione fascista dei lavoratori dell'industria della Libia.

*c*) Consulta per il commercio:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2° il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;
3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
4° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
7° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a*) per gli affari politici; *b*) per gli affari civili; *c*) per gli affari economici e finanziari; *d*) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;
8° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
9° il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
10° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;
11° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
12° il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni;
13° il direttore generale per le valute del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
14° un rappresentante del Ministero delle finanze;
15° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

*d*) Consulta per le comunicazioni:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2° il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
4° il presidente della Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
5° il segretario della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
6° il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei;
7° il segretario della Federazione nazionale fascista della gente dell'aria;
8° il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti automobilistici;
9° il segretario della Federazione nazionale autisti;
10° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
11° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
12° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
13° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a*) per gli affari politici; *b*) per gli affari civili; *c*) per gli affari economici e finanziari; *d*) per gli affari della colonizzazione e del lavoro;
14° il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
15° il capo ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
16° il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
17° il direttore generale della Marina mercantile;
18° il direttore generale dell'Ispettorato ferrovie, tranvie e automobili del Ministero delle comunicazioni;
19° il direttore generale delle poste e dei telegrafi del Ministero delle comunicazioni;
20° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;
21° il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni;
22° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
23° il direttore generale per le valute del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
24° un rappresentante del Ministero delle finanze;
25° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

26° un rappresentante dell'Associazione sindacale delle aziende di trasporti della Libia;

27° un rappresentante dell'Associazione sindacale dei lavoratori delle aziende di trasporti della Libia.

*e)* Consulta per il lavoro:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;

3° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

4° il presidente della Confederazione fascista degli industriali;

5° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

6° il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;

7° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

8° il presidente della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione;

9° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

10° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

11° il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

12° il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

13° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

14° il presidente della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria;

15° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

16° il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

17° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a)* per gli affari politici; *b)* per gli affari civili; *c)* per gli affari economici e finanziari; *d)* per gli affari della colonizzazione e del lavoro;

18° il direttore generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri;

19° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

20° il direttore generale delle Associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;

21° il direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni;

22° un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

23° un rappresentante del Ministero delle finanze;

24° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

25° il presidente di una Associazione fascista di datori di lavoro della Libia;

26° il segretario di una Associazione fascista di lavoratori della Libia.

*f)* Consulta per il credito e l'assicurazione:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

3° il presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

4° il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

5° il presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, in rappresentanza delle rispettive categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

6° il segretario della Federazione nazionale fascista dei dipendenti delle aziende di assicurazione, in rappresentanza delle rispettive categorie che operano nell'Africa Orientale Italiana;

7° un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

8° il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

9° il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

10° i direttori generali del Ministero dell'Africa Italiana: *a)* per gli affari politici; *b)* per gli affari civili; *c)* per gli affari economici e finanziari; *d)* per gli affari della colonizzazione e del lavoro;

11° il direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni;

12° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni del Ministero delle corporazioni;

13° il direttore generale del tesoro del Ministero delle finanze;

14° il direttore generale per le valute del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

15° un rappresentante del Ministero dell'agricolutra e delle foreste;

16° l'ispettore fascista del lavoro per l'Africa Orientale Italiana;

17° un rappresentante delle aziende di credito che operano nell'Africa Orientale Italiana;

18° un rappresentante dei lavoratori delle aziende di credito che operano nell'Africa Orientale Italiana;

19° un rappresentante dell'Associazione sindacale delle aziende del credito e dell'assicurazione della Libia;

20° un rappresentante dell'Associazione sindacale dei lavoratori del credito e dell'assicurazione della Libia;

21° il presidente della Cassa di risparmio della Libia.

I componenti indicati ai numeri 1, 4, 17 e 18 della lettera *a)*, ai numeri 1, 4, 13 e 14 della lettera *b)*, ai numeri 1, 4 e 14 della lettera *c)*, ai numeri 1, 10, 24, 26 e 27 della lettera *d)*, ai numeri 1, 15, 22, 23, 25 e 26 della lettera *e)* ed ai numeri 1, 7, 15, 17, 18, 19 e 20 della lettera *f)* sono nominati per un biennio con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

I componenti indicati ai numeri 17 e 18 della lettera *f)* sono designati dalle corrispondenti Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori; quelli indicati ai numeri 26 e 27 della lettera *d)*, 25 e 26 della lettera *e)*, 19 e 20 della lettera *f)* sono designati dal Governatore generale della Libia su proposta delle competenti Associazioni sindacali.

I componenti indicati ai numeri 20 della lettera *a)*; 18, 19 e 20 della lettera *b)*; 15 della lettera *c)*; 25, 26 e 27 della lettera *d)*; 24, 25 e 26 della lettera *e)*; 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della lettera *f)*, saranno convocati ogni qualvolta le Consulte dovranno pronunciarsi su questioni che interessino direttamente le Aziende, o i lavoratori di esse, rispettivamente nell'Africa Orientale Italiana o in Libia.

In caso di impedimento o di assenza i componenti della Consulta che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono, possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.

Ogni Consulta ha un presidente, nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, che può essere scelto anche fra i componenti della Consulta. Con la stessa forma può

essere nominato un vice-presidente scelto fra i componenti di ciascuna Consulta. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Alle adunanze delle singole Consulte sono chiamati dal Ministro per l'Africa Italiana a partecipare, con voto consultivo, i vice-presidenti delle Corporazioni istituite in base alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, secondo la rispettiva competenza per materia.

Alle adunanze della Consulta per il credito e l'assicurazione possono partecipare, con voto consultivo, i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Alle adunanze della Consulta per le comunicazioni, possono partecipare con voto consultivo, i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura e del commercio.

Art. 4.

È istituito presso il Ministero dell'Africa Italiana il Consiglio generale delle Consulte coloniali corporative per l'esame di questioni e di problemi d'interesse comune e generale.

Il Consiglio generale delle Consulte è presieduto dal Ministro per l'Africa Italiana ed è costituito dai presidenti, dai componenti di tutte le Consulte e dai vice-presidenti delle Corporazioni, istituite in base alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Il Ministro per l'Africa Italiana, per questioni che interessino più di una Consulta, può riunire insieme, sotto la sua presidenza, due o più Consulte.

Parimenti può riunire i presidenti ed i vice-presidenti delle Consulte per coordinare l'attività ed il funzionamento di esse.

Presso il Consiglio generale delle Consulte è istituito un segretariato le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana a sensi del successivo art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana può chiamare ad intervenire alle sedute del Consiglio generale delle Consulte, a quelle delle singole o di più Consulte ed a quelle dei Comitati e delle Commissioni previste dal successivo art. 5, per l'esame dei singoli affari e con voto consultivo, i rappresentanti di associazioni professionali non indicate nel precedente art. 3 ed esperti di speciale competenza.

Il Ministro per l'Africa Italiana può anche invitare i capi servizio delle pubbliche amministrazioni ad intervenire alle sedute delle Consulte per informazioni su materie di loro competenza.

Art. 5.

Per lo studio e l'esame di questioni inerenti a determinate materie, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, possono essere istituiti, presso il Consiglio generale delle Consulte, Comitati coloniali corporativi formati da componenti delle Consulte ed, eventualmente, da funzionari delle Amministrazioni dello Stato e da esperti.

Le deliberazioni di tali Comitati debbono essere sottoposte al Consiglio generale delle Consulte.

Per lo studio di singoli argomenti interessanti la competenza di ciascuna Consulta, questa può nominare nel suo seno speciali Commissioni.

Art. 6.

Le Consulte tengono le loro sedute presso il Ministero dell'Africa Italiana in seguito a convocazione del Ministro.

Il Ministero dell'Africa Italiana provvede per il servizio del segretariato e delle singole segreterie delle Consulte.

CAPO II.

*Esercizio delle attività economiche.*

Art. 7.

Nell'Africa Orientale Italiana l'impianto di industrie, di aziende di commercio, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali, vengono autorizzati dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà, per determinati settori ed entro determinati limiti, al Governatore generale ed ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana che la esercitano secondo la rispettiva competenza e sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'impianto e l'esercizio di attività di tipo artigiano, il commercio ambulante, l'apertura e la gestione di locande, pensioni, alberghi diurni, trattorie, caffè e l'esercizio di servizi automobilistici da piazza e da rimessa, vengono autorizzati dal Governatore generale e dai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, secondo la rispettiva competenza, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali, commerciali e di trasporti dal territorio di un Governo a quello di un altro e per l'ampliamento di aziende commerciali è di competenza del Governatore generale.

Art. 8.

Nella Libia, l'impianto di industrie, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali vengono autorizzati dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana può delegare tale facoltà per determinati settori ed entro determinati limiti al Governatore generale che la esercita, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'esercizio delle piccole industrie e delle attività che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale in Libia, sono inquadrate nell'artigianato, è disciplinato dal Governatore generale, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali da un territorio provinciale ad un altro è di competenza del Governatore generale.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, sentite le Consulte competenti per materia, si provvede, su domanda degli interessati, per le concessioni agricole nell'Africa Orientale Italiana che, a norma delle disposizioni vigenti, sono accordate con decreto Reale o con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Le concessioni agricole che, a norma delle disposizioni vigenti, sono di competenza dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana, vengono accordate a norma di legge, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Art. 10.

Per quanto concerne le industrie dichiarate fondamentali per la fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa della Nazione, sarà sentita anche la Commissione suprema di difesa, ai sensi del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808.

Art. 11.

Le autorizzazioni possono prescrivere anche il termine entro il quale l'esercizio dell'attività economica debba iniziarsi, sotto comminatoria della decadenza dell'autorizzazione.

Art. 12.

Le autorizzazioni previste negli articoli precedenti non possono accordarsi per l'esercizio di attività economiche in regime di esclusività, se non si tratti di enti o di imprese statali o poste sotto il controllo dello Stato.

Salvo che si tratti di enti o di imprese statali, la esclusività non può essere concessa per un periodo di tempo superiore ai 15 anni.

L'autorizzazione, nel caso in cui venga concessa l'esclusività, viene data con decreto Ministeriale.

Il decreto con il quale viene autorizzato l'esercizio di attività economiche in regime di temporanea esclusività deve essere motivato ed indicare espressamente gli obblighi imposti al concessionario con le clausole della revoca della esclusività nel caso di inosservanza degli obblighi stessi.

Art. 13.

Contro i provvedimenti del Governatore generale della Libia, del Governatore generale e dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana, che siano stati emanati ai sensi del presente decreto, è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al Ministro per l'Africa Italiana che decide in via definitiva, sentita la Consulta competente per materia.

Il ricorso presentato contro le decisioni dei Governatori dell'Africa Orientale Italiana è trasmesso al Ministro per il tramite del Governatore generale che esprime il proprio parere in merito.

È in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di ordinare la sospensione del provvedimento impugnato quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano.

Art. 14.

Sono abrogati il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2313, il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 2146, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana possono essere emanate norme per il funzionamento delle Consulte.

Art. 16.

Le norme contenute nel presente decreto relative alla costituzione ed al funzionamento della Consulta per il credito e l'assicurazione hanno vigore dal 15 aprile 1937-XV.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'Africa Italiana:*
LESSONA.

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
ROSSONI.

*Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
BENNI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1937-XV.

**Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali metallici e all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria della unificazione UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 475 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da motocicletta - Coperture a cerchietti.

UNI 476 - 30 gennaio 1937-XV: Pneumatici da furgoncino a pedale- Coperture a cerchietti.

UNI 477 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi da motocicletta, per coperture a cerchietti.

UNI 478 - 30 gennaio 1937-XV: Profili di cerchi da motocicletta per coperture a cerchietti.

UNI 479 - 30 gennaio 1937-XV: Cerchi da furgoncino a pedale per coperture a cerchietti.

UNI 480 - 30 gennaio 1937-XV: Profili di cerchi da furgoncino a pedale. Tipo a fianchi diritti per coperture a cerchietti.

UNI 481-482 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da motocicletta. Calibri per profili UNI 478. Procedimento per la verifica: (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 483 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da motocicletta. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 477. Procedimento per la verifica.

UNI 484-485 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da furgoncino a pedale. Calibri per profili UNI 480. Procedimento per la verifica (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 486 - 30 gennaio 1937-XV: Calibri per cerchi da furgoncino a pedale. Calibri per lo sviluppo della battuta dei cerchi UNI 479. Procedimento per la verifica.

UNI 487 - 30 gennaio 1937-XV: Nastri d'acciaio per cerchi da bicicletta, da motocicletta, da furgoncino a pedale.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari, che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(3902)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1937-XVI.

**Approvazione di alcune nomine a soci del Reale Istituto di incoraggiamento di Napoli.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto del Reale Istituto di incoraggiamento di Napoli approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);

Viste le deliberazioni dell'Istituto predetto in data 24 marzo 1932, 14 aprile 1932, 20 aprile 1933, 18 gennaio 1934, 17 maggio 1934, 14 giugno 1934, 28 marzo 1935, 28 gennaio 1936, 28 gennaio 1937;

Decreta:

Sono approvate le nomine a soci ordinari residenti del Reale Istituto di incoraggiamento di Napoli dei professori Geremia D'Erasmo, Roberto Marcolongo, Giuseppe Cenzato, Alfonso Maffezzoli, Antonio Carrelli, Alberto De Dominicis, Alfredo De Nora, Carlo Luigi Ricci, Giovanni Malquori, Basilio Focaccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

*Il Ministro*: LANTINI.

(3907)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1937-XV.

**Costituzione del Comitato tecnico per la delimitazione del punto franco nel porto di Genova.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
ED
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'urgente necessità di stabilire la precisa delimitazione della zona da adibire a punto franco nel bacino XXVIII Ottobre del porto di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Comitato tecnico con il mandato di fissare al più presto i confini della zona da adibire a punto franco nel bacino anzidetto.

A costituire il detto Comitato sono nominati, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni, i signori:

Gr. uff. dott. Bagli Ivo, presidente, comm. De Bernardinis Enrico, per la Direzione generale delle dogane e I. I.;

Comm. Jannoni Sebastianini dott. Alfredo, gr. uff. Balbi prof. dott. Davide, per la Direzione generale del commercio;

Comm. Colombo Armando, per la Direzione generale marina mercantile e per il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Comm. Marsili ing. Baldovino, comm. Boido ing. Carlo, per la Direzione generale ferrovie dello Stato;

Gr. uff. Vitale dott. Antonino, per la Direzione generale della viabilità e dei porti;

Comm. Ferretti Giuseppe, per il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute;

Generale Gamondi comm. Paolo, per il Comando generale della Regia guardia di finanza.

Come segretario funzionerà il signor Vigliar dott. Enrico, vice segretario al Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 settembre 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

*Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

*Il Ministro per le comunicazioni*:
BENNI.

*Il Ministro per i lavori pubblici*:
COBOLLI-GIGLI.

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1937-XV.

**Determinazione della misura del contributo da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari » per l'anno XVI.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli istituti predetti;
Visto l'art. 12 delle norme di attuazione della citata legge, approvate con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto l'art. 1 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, con il quale è stato costituito, con sede in Roma, il « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;
Visto l'art. 8 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio del predetto Consorzio nell'adunanza del 31 agosto 1937-XV, relativa alle aliquote di contributo da imporsi a carico degli enti costruttori;
Ritenute congrue le aliquote proposte;

Decreta:

La misura del contributo da corrispondersi dagli Enti associati a favore del « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari » per l'anno XVI E. F. è determinata proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nelle misure seguenti:

| | |
|---|---|
| Sui primi 50 milioni di patrimonio il . . | 0,35 % |
| Sulle somme superiori a 50 milioni e fino a 100 milioni il . . . . . . . . | 0,25 % |
| Sulle somme superiori ai 100 milioni il . . | 0,15 % |

Roma, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

*Il Ministro per i lavori pubblici*:
COBOLLI-GIGLI.

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

(3860)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 17 novembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, concernente provvedimenti per la produzione della gomma sintetica.

(3942)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 18 novembre 1937-XVI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(3943)

## MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 15 novembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

(3944)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur.**

In data 21 ottobre 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Carlos S. Varona y Fernandez, console della Repubblica di Cuba a Milano.

(3922)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole (rendita consolidato 3,50 %).**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 414335, di annue L. 28, intestato a Nunziata Filomena - Giovanna di Sabato.
Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

*Il direttore generale*: POTENZA.

(3893)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

### Media dei cambi e dei titoli

del 13 novembre 1937-XVI.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,80 |
| Francia (Franco) | 64,40 |
| Svizzera (Franco) | 438,50 |
| Argentina (Peso carta) | 5,645 |
| Belgio (Belga) | 3,23 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,82 |
| Danimarca (Corona) | 4,232 |
| Norvegia (Corona) | 4,7575 |
| Olanda (Fiorino) | 10,52 |
| Polonia (Zloty) | 360,30 |
| Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing) | 0,8618 |
| Svezia (Corona) | 4,8865 |
| Austria (Shilling) (Cambio di Clearing) | 3,5817 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,40 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 5,1020 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,92 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6819 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,19 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 5,6264 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,825 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,40 |
| Id. 3,00 % Lordo | 51,175 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 72,10 |
| Rendita 5 % (1935) | 94,325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,35 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,575 |
| Id. id. 5 % - Id 1941 | 102,175 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 92,70 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 92,275 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 98,30 |

### Media dei cambi e dei titoli

N. 225

del 15 novembre 1937-XVI.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,80 |
| Francia (Franco) | 64,30 |
| Svizzera (Franco) | 438,25 |
| Argentina (Peso carta) | 5,64 |
| Belgio (Belga) | 3,2275 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,84 |
| Danimarca (Corona) | 4,232 |
| Norvegia (Corona) | 4,763 |
| Olanda (Fiorino) | 10,515 |
| Polonia (Zloty) | 360,30 |
| Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing) | 0,8618 |
| Svezia (Corona) | 4,8865 |
| Austria (Shilling) (Cambio di Clearing) | 3,5817 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,40 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 5,1020 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,92 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6819 |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,19 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 5,6264 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,90 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,35 |
| Id. 3,00 % Lordo | 51,175 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,975 |
| Rendita 5 % (1935) | 94,20 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,20 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,55 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 102,20 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 92,625 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 92,175 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 98,20 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

### Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisorio del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 8100 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Pindarelli Egidio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 6689 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Bonapace Onorato fu Serafino — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 15398 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Avancini Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 3676 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Canepele Ezechiele fu Antonio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 6216 — Consolidato: 5 % — Ufficio di emissione Banca Italiana di Pola — Intestazione: Zenzerevich Pasquale fu Pasquale — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 13595 — Consolidato: 5 % — Data di emissione 20 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Lanzerotti Giovanni fu Giorgio — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso », i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

(1446) *Il direttore generale*: POTENZA.

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Concorso a 33 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 1[illegible] dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera Nazionale per gli Orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777 che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587 concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, contenente disposizioni circa l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Ritenuto che, per motivi di servizio, è necessario bandire il concorso, a termine dell'art. 108 del sopracitato R. decreto n. 2960 a 33 posti nel grado iniziale del ruolo amministrativo in corrispondenza di altrettanti posti vacanti e disponibili nei gradi del detto ruolo;

Visto il regolamento per il personale approvato col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929-VII, col quale sono determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i RR. decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio del 9 agosto 1937-XV, n. 7146 che autorizza questo Ministero a bandire un concorso a n. 33 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a n. 33 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia compiuto il 18° anno di età o abbia superato il 30° alla data del presente decreto. Detto limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; e a 39 anni per gli invalidi di guerra; per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., e per i decorati al valore militare.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo dell'età coloro che durante il servizio militare abbiano riportate condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti d'età suindicati sono elevati di quattro anni per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tali limiti sono ancora elevati di due anni e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non vengano superati i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio, che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

*b*) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza; o in economia e commercio; o in scienze politiche; o di laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal R. Istituto Superiore Navale di Napoli; o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti: *a*) dalle tre sezioni speciali dell'Istituto Superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria; *b*) dal R. Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze; *c*) in scienze politiche e scienze sociali dalla R. Università di Padova e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; *d*) in scienze politiche e sindacali dalla Facoltà fascista presso la R. Università di Perugia; *e*) in scienze sociali e sindacali dalla R. Università di Ferrara;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

*e*) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

*f*) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

*g*) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-918, od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra: gli ex combattenti nella guerra 1915-918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un cer-

tificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzate dal prefetto;

*h*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

*i*) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

*l*) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice-segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei vice segretari o del segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito fascista sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., del P. F. S. e dei Fasci all'Estero; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*); sono tenuti però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

### Art. 4.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) del precedente articolo 3 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

### Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile e senza motivazione.

### Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno indicati. Esso consterà di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

### Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

### Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

### Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

### Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

### Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli

di personale statale saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV.

*Il Ministro*: ROSSONI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

*Prove scritte.*

1. Diritto civile (esclusi i diritti di famiglia e i diritti di successione) - Diritto commerciale (soltanto: società, cambiale e fallimento);
2. Diritto amministrativo - Diritto costituzionale - Diritto corporativo;
3. Economia generale e corporativa - Scienza delle finanze.

*Prova orale.*

Formeranno oggetto della prova orale oltre le materie suindicate, le seguenti:

1. Elementi di statistica;
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV.

(3866) *Il Ministro*: ROSSONI.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore di macello dei comuni di Matera e Pistoia.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 27 agosto c. a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre u. s., n. 205, concernente, tra l'altro, la nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di direttore di macello di Genova, Ascoli, Firenze, Pisa, Terni, Campobasso, Catania, Siracusa, Trapani e Cosenza, costituita come appresso:

Presidente: Bassi dott. Vincenzo, vice prefetto;

Membri: Bisanti prof. Carlo, ispettore generale veterinario; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale e anatomia patologica; Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale medica e clinica medica; Ficola dott. Giovanni, veterinario condotto;

Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Visti gli articoli 9, 47 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 184;

Ritenuta l'opportunità di affidare alla predetta Commissione il giudizio anche dei concorsi per il conferimento dei posti di direttore del macello di Matera e Pistoia;

Decreta:

1. La Commissione giudicatrice, di cui al n. 2 del precitato decreto Ministeriale, è incaricata anche dell'espletamento dei concorsi per titoli ed esami per i posti di direttore del macello dei comuni di Matera e Pistoia.

2. Ferma restando, per gli altri concorsi ad essa precedentemente affidati, la data fissata nel penultimo comma del summenzionato decreto Ministeriale, detta Commissione, con sede in Roma presso questo Ministero - Direzione generale della sanità pubblica, inizierà i propri lavori, per quanto riguarda i concorsi per i posti di direttore del macello di Matera e Pistoia, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 31 ottobre 1937 - Anno XVI

(3923) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nelle singole Provincie alla data del 30 novembre 1936, sono costituite come appresso:

1. — Per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Milano, Novara, Savona, Spezia, Torino, Varese, Vercelli (sede Torino):

Presidente: Scozzarella dott. Stefano, vice prefetto;

Membri: Sartirana dott. Silvio, veterinario provinciale; Cominotti prof. Luigi, docente universitario in igiene e polizia sanitaria veterinaria; Pomella prof. Carlo, docente universitario in clinica medica veterinaria; Gregorio dott. Giuseppe, veterinario condotto;

Segretario: Scrivano dott. Giovanni, consigliere di prima classe nell'Amministrazione dell'interno.

2. — Per le provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Trento (sede Parma):

Presidente: Ercolani dott. Ercole, vice prefetto;

Membri: Cantoni dott. Giov. Battista, veterinario provinciale; Valla prof. Giovanni, docente universitario in clinica medica veterinaria; Zanzucchi prof. Antonio, docente universitario in igiene e polizia sanitaria veterinaria; Bianchedi prof. Gherardo, veterinario condotto;

Segretario: Palermo dott. Biagio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3. — Per le provincie di Belluno, Bologna, Ferrara, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (sede Bologna):

Presidente: Militello dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: Alfieri dott. Francesco, veterinario provinciale; Montroni prof. Luigi, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica; Pacchioni prof. Giuseppe, docente universitario in clinica medica veterinaria; Bignardi dott. Lorenzo, veterinario condotto;

Segretario: Santoro dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. — Per le provincie di Ancona, Ascoli, Cagliari, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Macerata, Perugia, Pisa, Ravenna, Sassari, Siena, Terni (sede Pisa);

Presidente: Donadu dott. Angelo, vice prefetto;

Membri: Tuci dott. Aldo, veterinario provinciale; Macchioni prof. Igino, docente in patologia generale ed anatomia patologica; Rook prof. Ottorino, docente universitario in clinica medica veterinaria; Sestini dott. Mario, veterinario condotto;

Segretario: Ponzano dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. — Per le provincie di Bari, Brindisi, Campobasso, Chieti, Foggia, Frosinone, Lecce, Roma, Taranto, Teramo, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: Bisanti prof. Carlo, ispettore generale veterinario; Lanfranchi prof. Alessandro, docente universitario in clinica medica veterinaria; Nai prof. Desiderio, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica; Sansonetti dott. Piero, veterinario condotto;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. — Per il Governatorato di Roma (sede Roma):

Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: Bisanti prof. Carlo, ispettore generale veterinario; Lanfranchi prof. Alessandro, docente universitario in clinica medica veterinaria; Nai prof. Desiderio, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica; Ficola dott. Giovanni, veterinario condotto;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7. — Per le provincie di Agrigento, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Enna, Napoli, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani (sede Napoli):

Presidente: Palmieri dott. Luigi, vice prefetto;

Membri: Manna dott. Giovanni, veterinario provinciale; Cremona prof. Pietro, docente universitario in clinica medica veterinaria; Colella prof. Cataldo, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica; D'Onofrio dott. Vincenzo, veterinario condotto;

Segretario: Migliore dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori non prima del 20 dicembre p. v. nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3924)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di levatrice condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1936, sono costituite come appresso:

1. Per le provincie di Cuneo e Torino (sede Torino):
Presidente: Marongiu dott. Giov. Battista, vice prefetto;
Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Lorenzetti prof. Filiberto, docente universitario in ostetricia; Zocchi prof. Sergio, docente universitario in ostetricia; Bernardi De Poj Teresa, ostetrica condotta;
Segretario: Marchegiano dott. Silvio, primo segretario nell'amministrazione dell'interno.

2. Per le provincie di Aosta, Novara, Vercelli (sede Vercelli):
Presidente: Biondo dott. Letterio, vice prefetto;
Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Massazza prof. Mario, docente universitario in ostetricia; Nota prof. Filippo, primario ospitaliero in reparto di ostetricia; Armani Carmela, ostetrica condotta;
Segretario: Suriano dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3. Per la provincia di Milano:
Presidente: Ausiello dott. Roberto, vice prefetto;
Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; Fossati prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Colombino prof. Carlo, docente universitario in ostetricia; Muratori Teresa, ostetrica condotta;
Segretario: Abbrescia dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4. Per le provincie di Como, Sondrio, Varese (sede Como):
Presidente: Frattaroli dott. Maria Filippo, vice prefetto;
Membri: Solimena dott. Giovanni, medico provinciale; Messa prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Bellini dott. Pasquale, libero esercente specializzato in ostetricia; Poletti Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Salerno dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. Per le provincie di Bergamo, Brescia (sede Brescia):
Presidente: Pascucci dott. Renato, vice prefetto;
Membri: Caporali dott. Mario, medico provinciale; Dossena prof. Gaetano, docente universitario in ostetricia; Materzanini prof. Augusto, docente universitario in ostetricia; Valentini Rosina, ostetrica condotta;
Segretario: Bocchini dott. Gastone, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6. Per le provincie di Alessandria-Asti (sede Alessandria):
Presidente: Richard dott. Annibale, vice prefetto;
Membri: Monti dott. Giuseppe, medico provinciale; Perazzi prof. Piero, docente universitario in ostetricia; Pampanini prof. Carlo, docente universitario in ostetricia; Rossi Giuseppina, ostetrica condotta;
Segretario: Cerulli dott. Ettore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7. Per le provincie di Cremona, Mantova (sede Cremona):
Presidente: Amigoni dott. Ferruccio, vice prefetto;
Membri: Angelillo dott. Francesco, medico provinciale; Stradivari prof. Italo, primario ospitaliero in reparto di ostetricia; Bignani dott. Ernesto, libero esercente specializzato in ostetricia; Cauzzi Teresa, ostetrica condotta;
Segretario: Fraenza dott. Pasquale, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8. Per le provincie di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza (sede Verona):
Presidente: Landi dott. Giulio, vice prefetto;
Membri: Abbate dott. Alberto, medico provinciale; Diana prof. Odorico, docente universitario in ostetricia; Pomini dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia; Bruni Clotilde, ostetrica condotta;
Segretario: Scrivano dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9. Per le provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia (sede Padova):
Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto;
Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Bertino prof. Alessandro, docente universitario in ostetricia; Martinolli prof. Aldo, docente universitario in ostetricia; Righi Elisa, ostetrica condotta;
Segretario: Pignataro dott. Nilo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

10. Per le provincie di Belluno, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine (sede Udine):
Presidente: Froggio dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: Moreschini dott. Paolo, medico provinciale; Santi prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Carretti dott. Cesare, libero esercente specializzato in ostetricia; Zearo Fantuzzi Giovanna, ostetrica condotta;
Segretario: Forte dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11. Per le provincie di Genova, Imperia, Massa Carrara, Savona (sede Genova):
Presidente: Bellei dott. Ludovico, vice prefetto;
Membri: Giampalmo dott. Giuseppe, medico provinciale; Aconci prof. Gino, docente universitario in ostetricia; Assento prof. Luigi, docente universitario in ostetricia; Fiscaletti Serra Paola, ostetrica condotta;
Segretario: But. dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12. Per le provincie di Bologna, Forlì (sede Bologna):
Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;
Membri: Addari dott Francesco, medico provinciale; Bacialli dott. Luigi, docente universitario in ostetricia; Quinto prof. Pietro, docente universitario in ostetricia; Degli Esposti Filippini Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Portoghese dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13. Per le provincie di Modena, Parma, Pavia, Reggio Emilia (sede Modena):
Presidente: Lippi dott. Curzio, vice prefetto;
Membri: Oliari dott. Aceste, medico provinciale; Fornero prof. Arturo, docente universitario in ostetricia; Barbanti Silva prof. Edgardo, docente universitario in ostetricia; Ferrari Gilda, ostetrica condotta;
Segretario: De Victoris Medori dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14. Per le provincie di Ferrara, Ravenna (sede Ferrara):
Presidente: Morandi dott. Aldo, vice prefetto;
Membri: Savinetti dott. Alfonso, medico provinciale; Bozzi prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Garrasi prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Bonetti Ines, ostetrica condotta;
Segretario: Gualandi dott. Gian Luigi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15. Per le provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena (sede Pisa):
Presidente: Taddeucci dott. Carlo, vice prefetto;
Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Gentili prof. Attilio, docente universitario in ostetricia; Bogi prof. Silvio Dino, docente universitario in ostetricia; Giannini Elena, ostetrica condotta;
Segretario: Maninchedda dott. Beniamino, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16. Per le provincie di Arezzo, Firenze, Perugia, Pistoia (sede Firenze):

Presidente: Bassi dott. Vincenzo, vice prefetto;
Membri: Franchetti dott. Augusto, medico provinciale; Basso dott. Giuseppe Luigi, docente universitario in ostetricia; Montanelli prof. Giovanni, docente universitario in ostetricia; Gavazzi Ballati Argia, ostetrica condotta;
Segretario: Bassi dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17. Per le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro, Teramo (sede Ancona):

Presidente: Marcellini dott. Roberto, vice prefetto;
Membri: Frongia dott. Mario, medico provinciale; Guglielmi dott. Achille, primario ospitaliero in reparto ostetricia; Pallucchini dott. Amato, libero esercente specializzato in ostetricia; Bertini Alba, ostetrica condotta;
Segretario: Nania dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18. Per le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma, Viterbo (sede Roma):

Presidente: Bartalini dott. Guido, consigliere di 1ª classe;
Membri: Miceli dott. Emanuele, ispettore generale medico; Rubiani prof. Carlo, docente universitario in ostetricia; Caravani prof. Luigi, primario ospitaliero in reparto d'ostetricia; Bruti Clotilde, ostetrica condotta;
Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19. Per le provincie di Aquila, Chieti, Pescara, Terni (sede Aquila):

Presidente: Ales dott. Silvestro, vice prefetto;
Membri: De Marchi dott. Alberto, medico provinciale; Consoli prof. Donato, docente universitario in ostetricia; Agnifili dott. Elia, libero esercente specializzato in ostetricia; Stagnini Paola, ostetrica condotta;
Segretario: Castellucci dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20. Per la provincia di Napoli (sede Napoli):

Presidente: Sannini dott. Gennaro, vice prefetto;
Membri: Brigida dott. Paolo, medico provinciale; Cappellani prof. Salvatore, docente universitario in ostetricia; Rossi prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Leonetti Immacolata, ostetrica condotta;
Segretario: Russo dott. Giulio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21. Per le provincie di Avellino, Cosenza, Salerno (sede Salerno):

Presidente: Casale dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: Fiore dott. Vito, medico provinciale; Tommaselli prof. Antonio, docente universitario in ostetricia; Albanese prof. Andrea, docente universitario in ostetricia; Donato Erminia, ostetrica condotta;
Segretario: Ferri dott. Ermanno, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. Per le provincie di Benevento e Campobasso (sede Benevento):

Presidente: Cimmino dott. Pasquale, vice prefetto;
Membri: Beneduce dott. Giovanni, medico provinciale; Scibelli prof. Mario, docente universitario in ostetricia; Monaco dott. Alfredo, libero esercente specializzato in ostetricia; Colavecchia Elvira, ostetrica condotta;
Segretario: Guidone dott. Vincenzo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22. Per le provincie di Bari, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto (sede Bari):

Presidente: Nicoli dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Aymerich prof. Giacomo, docente universitario in ostetricia; Mirenghi prof. Adolfo, docente universitario in ostetricia; Berardi Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Savastano dott. Raffaele, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23. Per le provincie di Messina, Catanzaro, Reggio Calabria (sede Messina):

Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Tesauro prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Garufi prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Furnari Gaetana, ostetrica condotta;
Segretario: Perricone dott. Luigi, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24. Per le provincie di Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani (sede Catania):

Presidente: Tomaselli dott. Placido, vice prefetto;
Membri: Roncu dott. Rocco, medico provinciale; Revoltella prof. Giovanni, docente universitario in ostetricia; Lombardo prof. Francesco, docente universitario in ostetricia; Scuti Teresa, ostetrica condotta;
Segretario: Mazza dott. Luigi, vice segretario nell'amministrazione dell'interno.

25. Per le provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari (sede Cagliari):

Presidente: Apicella dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Delle Piane prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Spano dott. Emanuele, libero esercente specializzato in ostetricia; Giannelli Giulia, ostetrica condotta;
Segretario: Taranto dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno i loro lavori a decorrere dal 20 dicembre 1937-XVI, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(3925)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di posti di ufficiale sanitario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 8 settembre 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 settembre u. s. n. 213, concernente la costituzione, come appresso, della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Bergamo, Caltanissetta e Venezia;

Presidente: Bassi dott. Vincenzo, vice prefetto;
Membri: Labranca dott. Antonio, ispettore generale medico capo; Lucherini prof. Tommaso, docente in patologia e clinica medica; Casagrande prof. Oddo, direttore Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Cramarossa prof. Saladino, ufficiale sanitario;
Segretario: Bechere Mulas dott. Ernesto, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 8, 9 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta l'opportunità di affidare alla Commissione predetta il giudizio anche dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Alessandria e Catanzaro; nonchè la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione e di prorogare la data d'inizio dei lavori della medesima;

Decreta:

1. La Commissione predetta è incaricata del giudizio dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario oltre che dei comuni di Bergamo, Caltanissetta e Venezia anche dei comuni di Alessandria e Catanzaro.

2. Il dott. Tedeschi Francesco, vice prefetto nell'Amministrazione dell'interno, è nominato presidente della Commissione medesima in sostituzione del dott. Bassi Vincenzo.

3. Tale Commissione, con sede in Roma, presso questo Ministero — Direzione generale della sanità pubblica — inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(3949)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.